

CAMERA DEI DEPUTATI N. 2507

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**SERRENTINO, USELLINI, BELLOCCHIO, BUFFONI, ROMITA,
VISCO, PELLEGATTA, CASATI, TAGLIABUE, GRILLO SALVATORE**

Presentata il 23 marzo 1988

Interpretazione autentica e modifica del terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per i residenti a Campione d'Italia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Il decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1978, n. 388 (*Gazzetta Ufficiale* n. 207 del 26 luglio 1978) all'articolo 18 recita: « Agli effetti dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, i redditi prodotti in franchi svizzeri nel territorio del comune di Campione d'Italia dai soggetti con domicilio fiscale nello stesso comune vanno computati in lire italiane sulla base di un tasso di cambio stabilito, per i periodi di imposta 1980, 1981 e 1982, in lire 200 per ogni franco svizzero ».

Per successive disposizioni del Ministero del tesoro, l'odierno tasso di cambio è di lire 223 per ogni franco svizzero.

Sulla base di questo rapporto di cambio convenzionale il comune di Campione d'Italia provvede a convertire in franchi svizzeri, con una integrazione il cui ammontare viene stabilito in base a principi

equitativi, le pensioni e gli stipendi dei dipendenti pubblici dei cittadini residenti e con domicilio fiscale nello stesso comune, a seguito di regolari delibere del consiglio comunale, in particolare di quelle n. 47 del 22 maggio 1981 e n. 145 dell'11 dicembre 1981.

L'amministrazione comunale di Campione d'Italia ha sempre considerato le integrazioni, così effettuate, riconducibili tra i sussidi previsti dal terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601. Infatti, le integrazioni di cambio hanno lo scopo di conservare, per chi vive in una realtà socio-economica legata al franco svizzero, il potere di acquisto delle somme percepite in lire. Anche i pensionati e i dipendenti pubblici hanno sempre considerato tale sussidio di carattere assistenziale, mentre gli uffici delle imposte dirette contestano questa interpretazione.

Alla interpretazione data dal fisco ha fatto seguito quella assunta dall'Istituto nazionale di previdenza sociale (INPS) che, considerando l'integrazione cambio elargita dal comune di Campione d'Italia sulle pensioni sociali « altro reddito », ha sospeso l'erogazione delle pensioni sociali, colpendo i cittadini più deboli e bisognosi di assistenza. Su questo argomento, in data 4 agosto 1987, alcuni parlamentari hanno presentato al Ministro del lavoro e della previdenza sociale una interrogazione a risposta scritta per conoscere le ragioni addotte dall'INPS nel sospendere l'erogazione delle pensioni sociali a tutti i beneficiari residenti a Campione d'Italia.

Sollecitato ad una risposta, in data 22 dicembre 1987, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale rispondeva « devo purtroppo far presente che l'operato dell'INPS, alla luce dell'attuale normativa è legittimo: nel considerare la soglia di reddito utile per la corresponsione o meno della pensione sociale è irrilevante la natura giuridica delle somme percepite nell'anno dal cittadino. Concordo, comunque, sull'esigenza di non privare i cittadini campionesi del necessario sostentamento economico rappresentato dalla pensione sociale, stante anche la precarietà del contributo loro concesso ».

È urgente quindi, anche per il ripristino dell'elargizione delle pensioni sociali ai cittadini campionesi, dare una interpretazione precisa ai contenuti del citato articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, che al momento della sua emanazione non po-

teva prevedere la qualificazione del sussidio di « integrazione per differenza cambio » praticata dal comune di Campione d'Italia a seguito del decreto-legge 26 maggio 1978, n. 216, citato in premessa.

Per rendere più evidente l'urgenza dell'approvazione della presente proposta di legge e a supporto delle ragioni esposte è opportuno citare quanto la commissione tributaria di secondo grado, sezione prima, di Como, ha scritto, nella sua decisione del 6 novembre 1987, accettando il ricorso di pensionati e dipendenti contro accertamenti fiscali per mancata denuncia delle « integrazioni di cambio »: « Volendo individuare l'ambito nel quale ricondurre, nel vigente sistema tributario, la differenza cambio in questione va ravvisato nella disciplina delle agevolazioni tributarie, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973, il quale, all'articolo 34 dispone che sono esenti da tributo i sussidi corrisposti dallo Stato o da altri enti pubblici a titolo assistenziale. Di esso ricorrono puntualmente i presupposti, quali indicati anche nella risoluzione n. 11/388 del 4 aprile 1984, del Ministero delle finanze, vale a dire che l'onere finanziario deve gravare interamente sullo Stato o sull'ente pubblico e che i sussidi devono essere finalizzati al raggiungimento di obiettivi generali di solidarietà e da corrispondere a tutti coloro che si trovano in particolari situazioni di bisogno ».

La presente proposta di legge ha come obiettivo quello di porre termine all'attuale conflittualità fra fisco e cittadini di Campione d'Italia.

PROPOSTA DI LEGGE

—

ART. 1.

1. Il terzo comma dell'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, è sostituito dal seguente:

« I sussidi corrisposti dallo Stato e da altri enti pubblici a titolo assistenziale e le integrazioni per differenza cambio corrisposte dal comune di Campione d'Italia ai cittadini pensionati e dipendenti pubblici residenti nello stesso comune sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche e dall'imposta locale sui redditi nei confronti dei percipienti ».